DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 4-ter

Proroga di termini in materia di personale sanitario

Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34 (2)

Versione in vigore dal 31 marzo 2023, non più in vigore dal 30 maggio 2023 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) L'abrogazione dell'art. 4-ter, comma 1, lettera b) ha perso efficacia per effetto della modifica dell'art. 15, comma 5 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ad opera della L. 26 maggio 2023, n. 56, di conversione del medesimo.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-2022/art-4-ter-proroga-di-termini-in-materia-di-personale-sanitario/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it